

COMUNE DI NAPOLI

VIII Direzione Centrale

Sviluppo commerciale, artigianale e turistico

Progetto Tempi e Orari della Città

PROGRESSIVO ANNUALE:
30 MAR 2011
PROG. n. 549

prot. n. 1 del 30.3.2011.....

ORDINANZA SINDACALE

Adottata ai sensi degli artt. 50 e 54, comma 4 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni

Oggetto: Provvedimenti urgenti concernenti gli orari per gli esercizi di vendita e somministrazione di bevande e alimenti e per la tutela della quiete pubblica riguardanti i locali di intrattenimento e notturni

Premesso che nel territorio comunale è presente un consistente numero di pubblici esercizi, di attività di vendita e somministrazione di bevande e/o di prodotti alimentari, svolte da esercizi commerciali ed artigianali, da entità associative, quale ne sia la natura giuridica, nonché un significativo numero di locali notturni e di intrattenimento, attività che comportano un notevole afflusso di avventori, soprattutto nei luoghi di aggregazione sociale ed in occasione delle iniziative culturali e di spettacolo programmate in città per il tempo libero;

Ritenuto che sia necessaria una disciplina degli orari di chiusura dei relativi esercizi che, attraverso la determinazione di limiti massimi di orario, sia compatibile con le esigenze di vivibilità urbana e favorisca la distribuzione sul territorio dei flussi di utenza, evitando eccessive concentrazioni in determinate zone;

Ritenuto, inoltre, che occorra, da un canto, consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle attività ricreative e ludiche per il tempo libero nonché le iniziative economiche di settore, dall'altro, garantire la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;

Considerato che, essendo il comune di Napoli un comune anche ad economia turistica, sia necessario assicurare, maggiormente negli spazi pubblici in cui risulta più intensa l'aggregazione sociale (cioè in prossimità dei suddetti locali), l'igiene e la raccolta di rifiuti prodottisi a seguito dell'esercizio delle attività e sino al termine di esse;

Considerato che, svolgendosi le suddette attività anche e prevalentemente in ore serali e notturne, ricorra l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi degli utenti, degli esercenti e dei residenti nelle aree urbane ove i locali o gli esercizi sono ubicati, non solo determinando gli orari massimi di chiusura, ma pure facendo osservare puntualmente la disciplina vigente in tema di impatto acustico, nonché stimolando l'attenzione dei gestori anche sull'andamento di afflusso dell'utenza, sulle attese negli spazi adiacenti i locali e sull'uscita dagli stessi;

Ritenuto che queste prescrizioni debbano essere accompagnate da misure idonee ad assicurarne l'osservanza, sino alla sospensione dell'attività e alla revoca di concessione, allorché i comportamenti illegittimi siano realizzati su suolo o spazi pubblici;


Visti l'art. 50 e l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 come modificato dall'art. 6 del D.L. N.92 del 23 maggio 2008 , convertito in legge N. 125 del 24 luglio 2008;

Visto il D. Lgs 114 del 31 marzo 1998;

Rilevato che la materia è stata una prima volta affrontata, per l'anno 2009, con l'Ordinanza Sindacale n. 599 del 01/06/09, opportunamente integrata dalla successiva Ordinanza Sindacale n. 799 del 20/07/09 che ha avuto efficacia, in via sperimentale, fino al 31/10/09;

Considerato che, a seguito del riscontro positivo fornito dall'impianto fissato dalle Ordinanze Sindacali sopraindicate, come peraltro confermato espressamente dalla Confesercenti e dalla Confcommercio di Napoli, si è ritenuto, per l'anno 2010, di riproporre, la disciplina fissata dalle predette Ordinanze Sindacali con Ordinanza Sindacale n. 400 del 12/03/10, valida fino al 30/04/2010; con Ordinanza Sindacale n. 764 del 30/04/2010, valida fino al 06/06/2010; con Ordinanza Sindacale n° 1017 dell'08/06/2010, valida fino al 28/03/2011;

Considerato che numerosi esercenti, in attuazione delle predette Ordinanze Sindacali, hanno aderito con favore alle disposizioni relative all'igiene e alla tutela della quiete pubblica nell'interesse della vivibilità urbana; che, inoltre - in assenza di una legge della Regione Campania che armonizzi la materia degli orari sul territorio regionale - orari ridotti di apertura potrebbero determinare anomale trasmigrazioni dell'utenza su aree estranee al territorio cittadino con innegabili ripercussioni sull'economia locale in un periodo di crisi economica come quello attuale;



Considerato che in alcune aree della città (zona c.d. Dei "Baretti di Chiaia", nella I Municipalità; zone di "Largo San Giovanni Maggiore" e di "Via dei Carrozzeri a Monteoliveto", nella II Municipalità) sono state riscontrate peculiari criticità riguardanti la c.d. "movida", incidenti sulla vivibilità dell'area e sulla quiete pubblica, tali da rendere necessaria la previsione, per queste aree, di una specifica disciplina degli orari, adottata con Ordinanza Sindacale n° 1018 dell'08/06/2010 (come integrata dall'Ordinanza Sindacale n° 1090 del 16/06/2010), con cui sono stati fissati orari di chiusura ridotti di un'ora rispetto a quelli vigenti nel resto della città;

Considerato che la Giunta Comunale, con del. n. 37 del 24/01/2011, ha approvato la proposta di "Piano di sviluppo dell'artigianato, del commercio e dei servizi della città di Napoli", trasmessa al Consiglio Comunale, cui spetta l'approvazione definitiva, e dunque l'adozione, del Piano stesso; che, nel suddetto Piano è prevista una specifica proposta di disciplina degli orari per i pubblici esercizi di somministrazione e per il commercio in sede fissa;

Ritenuto che, essendo scaduta il 28/03/2011 la precedente Ordinanza Sindacale n. 1017 del dell'8/6/2010, nelle more dell'adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale, sia necessario adottare un provvedimento che disciplini in via temporanea gli orari di chiusura degli esercizi, in coerenza con quanto proposto sia nel suddetto piano, nonché con quanto richiesto dalla maggioranza dei consiglieri comunali con lettera al Sindaco prot. n. 2959 del 28/09/2009;

Tenuto conto che, date le condizioni climatiche della città, la vigenza dell'ora legale, nonché in considerazione del periodo primaverile e delle vacanze estive, i mesi che vanno da aprile a fine ottobre rappresentano non solo un momento di intenso richiamo turistico, ma anche un periodo in cui si allungano mediamente i tempi di vita sociale dei cittadini e dei visitatori, interessando in particolare le ore notturne;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra specificato, consentire agli operatori, nel periodo che va dal 31/3/2011 al 07/11/2011, la facoltà di usufruire di orari di esercizio adeguati alla vocazione turistica della città, in linea con quanto già previsto e sperimentato con le precedenti Ordinanze Sindacale sulla materia, sopra citate;

Si DISPONE

1. Orari

1.a Per il periodo dal 31/03/2011 al 07/11/2011, per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è consentita la chiusura, per tutti i giorni della settimana, non oltre le ore 03:00 per i locali che svolgono attività all'interno, e non oltre le ore 02:00 per l'attività svolta all'esterno. La notte tra il venerdì e il sabato e quella tra il

sabato e la domenica, nonché la notte tra i giorni prefestivi e festivi, è consentita la chiusura dell'attività svolta all'esterno non oltre le ore 03:00. Gli stessi limiti di orario si applicano a qualunque altra attività associativa, quale ne sia la natura giuridica, che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari ai sensi del D.Lgs 114/98. Ogni violazione di tali limiti di orario è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.500,00 (millecinquecento);

1.b Per il periodo dal 31/03/2011 al 07/11/2011, per le attività commerciali e artigianali del settore alimentare, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed assimilati, per le quali non è prevista la somministrazione all'interno del locale o in aree di pertinenza dell'esercizio stesso, quali esercizi specializzati nella vendita di bevande, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninoteche, take-away, cornetterie, pizzerie a taglio e da asporto, kebaberie, specialità da forno e vendite di prodotti comunque collegabili anche all'attività di panificazione, purché svolte in maniera esclusiva o prevalente come esercizio di impresa individuale o collettiva, è consentita la chiusura dei relativi esercizi non oltre le ore 02:00 di tutti i giorni della settimana, e non oltre le ore 03:00 della notte tra il venerdì e il sabato, e di quella tra il sabato e la domenica, nonché della notte tra i giorni prefestivi e festivi. Ogni violazione di tali limiti di orario è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.500,00 (millecinquecento);

1.c L'orario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio, diversi da quelli di cui al paragrafo 1.b, è stabilito dalle ore 7:00 alle ore 22:00 senza superare le tredici ore giornaliere, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998.

1.d Resta fermo l'obbligo per gli esercenti di cui al punto 1.b di fissare gli orari di apertura e di chiusura del proprio esercizio e la giornata di riposo nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, dandone comunicazione all'utenza mediante l'esposizione di appositi cartelli, e al competente Servizio Commercio al Dettaglio del Comune mediante specifica comunicazione per il successivo inoltro agli organi di controllo.

1.e In tutti gli esercizi ove si vendono e/o si somministrano bevande, quale che sia il titolo di esercizio dell'attività, è vietata, dalle ore 23:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo. Tale divieto non si applica se sia effettuato servizio di vendita al domicilio del consumatore. La violazione di tale divieto comporta la sanzione della chiusura dell'esercizio per tre giorni consecutivi e, in caso di recidiva, per sette giorni consecutivi. Il limite di orario per la vendita di bibite in vetro ed in metallo (ore 23:00) si intende riferito unicamente alla vendita per asporto e non alla somministrazione all'esterno. Pertanto, sarà possibile servire bevande in bottiglia ed in lattina anche ai tavolini esterni, così come sarà possibile servire da bere in bicchieri di vetro, fino alla chiusura delle attività.

1.f Per orario di chiusura si intende l'orario di conclusione dell'attività di vendita e/o di somministrazione, ossia l'orario dell'ultimo scontrino emesso. Pertanto, successivamente all'orario di chiusura, è consentito ai clienti di terminare le consumazioni già pagate, per un periodo non superiore a mezz'ora, mentre si avvieranno, parallelamente, le attività di pulizia e di chiusura dei locali ed il personale dovrà avvisare la clientela che l'esercizio sta per chiudere.

1.g Gli orari stabiliti nella presente Ordinanza, sia quelli di chiusura dei locali che quelli di somministrazione (licenze di tipo C) non riguardano le discoteche ed in generale le attività di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, per le quali si rinvia alle singole autorizzazioni.

1.h Gli esercizi commerciali in possesso di autorizzazione H24 non sono oggetto delle disposizioni della presente Ordinanza.

2. Norme igieniche

Tutti i soggetti di cui alla presente ordinanza sono tenuti alla corretta igiene e pulizia del locale per l'intera durata di apertura del locale stesso, e sono tenuti a garantire, sino alla chiusura, anche negli spazi pubblici antistanti gli esercizi, l'igiene e la raccolta dei rifiuti prodottisi in conseguenza dell'esercizio dell'attività. La violazione di tale obbligo comporta la sanzione della chiusura dell'esercizio per tre giorni consecutivi e, in caso di recidiva, per sette giorni consecutivi.

3. Tutela della quiete pubblica

3.a I titolari di tutti gli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare di cui al punto 1.b, i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione, inclusi i bar e i ristoranti, di cui al punto 1.a, i titolari dei locali di intrattenimento e notturni, i titolari degli esercizi all'aperto, i responsabili di qualunque altra entità associativa, quale ne sia la natura giuridica, che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari, devono osservare le disposizioni previste dalla L. N. 447 del 26 ottobre 1995 e quelle contenute nella normativa di attuazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli, approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 204 del 21 dicembre 2001. Tali disposizioni si applicano a chiunque installa apparecchiature o dispositivi di qualsiasi tipo idonei a generare inquinamento acustico. Come disposto dall'art. 8 della legge 447 del 26 ottobre 1995 e all'art. 7 del piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli, le domande per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui sopra devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, e i relativi progetti devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico. Chiunque non ottemperi alla presentazione preventiva della relazione di impatto acustico, ovvero non sia

in possesso del nulla osta di impatto acustico, è sottoposto ad una sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento) e, in caso di recidiva, di € 5.000,00 (cinquemila). Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione definiti dalla legge 447 del 26 ottobre 1995 e assegnati dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.500,00 (millecinquecento) e, in caso di recidiva, di € 5.000,00 (cinquemila).

3.b Salvo quanto previsto dall'art. 659 del codice penale, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o di somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, i soggetti di cui al paragrafo 3.a devono vigilare affinché gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone; essi sono inoltre obbligati a vigilare, anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, che all'entrata nei locali o all'uscita, nonché durante l'intrattenimento nelle immediate prossimità degli stessi, i frequentatori non tengano comportamenti atti a turbare la quiete pubblica o che contrastino con le norme igieniche ovvero che determinino, per l'uso e la sosta di auto e motoveicoli, notevoli alterazioni della circolazione stradale.

4 Operatività delle sanzioni

Le sanzioni previste nei punti 1.a, 1.b, 1.e e 3.a sono comminate dal Dirigente del Servizio competente su rapporto della Polizia locale o di altri organi di polizia dello Stato. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di cinque giorni dalla contestazione della infrazione o dalla notifica della stessa, salva la competenza dell'autorità giudiziaria.

Se la violazione degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata e determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per l'igiene pubblica ovvero causa notevoli alterazioni della circolazione stradale, può essere disposta, con provvedimento sindacale, l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni. Se la violazione si verifica per attività che si svolgono su suoli o spazi pubblici dati in concessione, il Sindaco può revocare la concessione.

5 Riserva di adozione di ulteriori provvedimenti riguardanti la zonizzazione


Si fa espressa riserva di adottare, all'esito della disamina delle problematiche inerenti particolari zone o vie cittadine in cui sussistono peculiari criticità incidenti sulla vivibilità dell'area e sulla quiete pubblica, specifici provvedimenti con differenziata disciplina degli orari.

6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 31/03/2011 ed estende i propri effetti fino al 07/11/2011.

Essa è pubblicata nell'Albo Pretorio informatico del Comune di Napoli, consultabile sul sito internet del Comune, nella sezione "Albo pretorio"; è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 come modificato dall'art. 6 del D.L. N.92 del 23 maggio 2008, convertito in legge N. 125 del 24 luglio 2008.

Resta ferma la vigenza delle disposizioni già contenute in norme primarie, come quelle di cui alla L.N. 447 del 26 ottobre 1995 e al codice della strada, ovvero contenute in regolamentazioni comunali già operative, come la normativa di attuazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli, approvato con delibera del Consiglio comunale N.204 del 21 dicembre 2001.



IL SINDACO

On. Rosa Jervolino Russo

R. Jervolino Russo

8

ORDINANZA SINDACALE

Progr. Annuale n. 519 del 30 marzo 2011

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta comunale

Si attesta che la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. 267/00, ha avuto inizio il 31 marzo 2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



COMUNE DI NAPOLI

Segreteria generale

Servizio Segreteria della Giunta Comunale

Il presente atto, composto da n. 8 pagine progressivamente numerate, è copia conforme all'originale della Ordinanza Sindacale n. 519 del 30/03/11

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

